

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 28 del 12 Novembre 2024

SOMMARIO

1. L. N. 162/2024 - Pubblicata la legge che prevede agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti per le Startup e le PMI innovative	2
2. CONTRATTI DI FILIERA - Risorse a sostegno di agroalimentare, pesca, acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.....	4
3. ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO - Aggiornato il modello di comunicazione integrativa da inviare dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.....	4
4. INNOVATION NETWORK - Supporto ai progetti di sviluppo presentati da startup - Edizione 2024 - Domande di agevolazione entro il prossimo 25 novembre	5
5. RENTRI - Novità in materia di vidimazione scritture ambientali - Rilascio servizio di stampa "format esemplare" registro di carico e scarico	6
6. IMPRESE ARTIGIANE - Riduzione premi assicurativi INAIL per il 2024	7
7. MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE - Dettate le disposizioni per la tutela	7
8. RESIDENZA FISCALE - Le istruzioni operative dell'Agenzia delle entrate sulla nuova disciplina	8
9. PIANO ANTICORRUZIONE - Predisposizione della Relazione annuale del RPCT - Termine prorogato al 31 gennaio 2025.....	9
10. AUTUTELA TRIBUTARIA - Le nuove linee guida dell'Agenzia delle Entrate.....	9
11. REVISORI DEI CONTI ENTI LOCALI - Nuove iscrizioni entro il prossimo 16 dicembre	10
12. DIPENDENTI PUBBLICI - Bonus Natale 2024 statali su NoiPA - Attivo dal 7 novembre il servizio self-service per richiederlo online e in autonomia	11
13. TAXI - NCC - Istituito il Registro Informativo Pubblico Nazionale (RENT) - Al via la registrazione obbligatoria - Piena operatività dal 2 gennaio 2025	12
14. NCC - Dettate le regole per la compilazione e la tenuta da parte dei vettori e conducenti di un foglio di servizio in formato elettronico	14
15. CONTRATTI DI SVILUPPO - Investimenti per sostenibilità processi produttivi - Pubblicate le modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 del PNRR - Risorse per 350 milioni di euro - Domande al via dall' 11 di novembre	16
16. DISEGNI+ 2024 - Al via le domande per accedere agli incentivi dal 12 novembre 2024	16
17. ZES UNICA - Le novità sul credito d'imposta introdotte dal D.L. n. 63/2024 - Emanato il decreto attuativo.....	17
18. RACCOLTA E GESIONE DEI PFU - Richieste di inserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati entro il prossimo 30 novembre.....	18
19. IMPRESE TESSILI E DELLA MODA - 15 milioni di euro per la transizione verde e digitale - Emanato il decreto attuativo - Domande al via dal prossimo 11 dicembre	19
20. CALDAIE A COMBUSTIBILI FOSSILI - Stop ai bonus dal 2025 - I chiarimenti dalla Commissione europea.....	20
21. BUONI PASTO - DOVUTI ANCHE PER I GIORNI DI FERIE - Le decisioni della Cassazione.....	21

22. AUTOTRASPORTO MERCI - Con la modifica dell'articolo 116 del Codice della strada dal 3 aprile 2023 è possibile guidare un camion anche con la sola patente B ma solo se green	23
23. WHISTLEBLOWING - Aperta la consultazione sulle Linee guida - Invio delle osservazioni entro il prossimo 9 dicembre	23
24. CILA, SCIA ED EDILZIA LIBERA - Chiarimenti del TAR Lombardia sulla loro corretta applicazione	24
25. ECOTASSA AUTO - Come funziona e quando va pagata.....	25
26. 15 APRILE - GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY	26
Altre notizie in breve	26
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	28

1. L. N. 162/2024 - Pubblicata la legge che prevede agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti per le Startup e le PMI innovative

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024, la **Legge 28 ottobre 2024, n. 162**, recante "**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**".

Si tratta di un insieme di **misure mirate alla promozione e allo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative in Italia**.

L'obiettivo principale è incentivare gli investimenti nel settore tecnologico, favorendo la crescita e la competitività del Paese sul piano internazionale.

La legge approvata **si compone di 5 articoli** riguardanti:

- le **definizioni di startup innovative e PMI innovative** (articolo 1);
- la **disciplina delle detrazioni Irpef** (articolo 2 rubricato "*Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative*");
- la **disciplina del Patrimonio Destinato** (nuovo articolo 3 rubricato "*Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI*");
- l'**esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative** (articolo 4, rubricato "*Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche*");
- le **società di investimento semplice - SIS** (articolo 5, rubricato: "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*).

L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di Start-up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente.

Le definizioni di « **start-up innovative** » e di « **PMI innovative** » rimangono le stesse previste, rispettivamente, dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni IRPEF per gli investimenti in Startup e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L'articolo 3, introdotto dal Senato, **amplia le facoltà operative del Patrimonio Destinato, al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere**, reti e infrastrutture strategiche.

Il Patrimonio Destinato" o "Patrimonio Rilancio" è stato creato come risposta alla crisi economica scaturita dall'**emergenza epidemiologica da COVID-19**, con lo scopo di sostenere e rilanciare il sistema economico-produttivo italiano. Questo fondo è stato istituito nell'ambito della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) tramite il decreto-legge n. 34 del 2020, noto come decreto Rilancio.

Il fondo non deriva dalla segregazione del patrimonio esistente della CDP, ma è alimentato attraverso contributi diretti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che ha autorizzato l'assegnazione di titoli di Stato o liquidità fino a un massimo di 44 miliardi di euro per l'anno 2020. Queste risorse sono quindi destinate specificamente a interventi di sostegno e rilancio economico.

Gli strumenti finanziari utilizzati dal Patrimonio Destinato includono la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazioni ad aumenti di capitale, e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario per operazioni strategiche. È prevista anche l'emissione di ulteriori titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito per finanziare le attività del Patrimonio. Inoltre, in caso di insufficienza delle risorse del Patrimonio Destinato, il fondo può avvalersi di una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato.

Dunque, l'articolo 3, comma 1, aggiunge un nuovo comma 5-bis all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, con l'obiettivo di supportare la capitalizzazione delle imprese italiane e il rafforzamento di filiere, reti e infrastrutture strategiche attraverso lo sviluppo del mercato dei capitali italiano.

Questo nuovo comma **espande le capacità d'investimento del Patrimonio destinato**, permettendogli di partecipare, in condizioni di mercato e con esclusione di operazioni di ristrutturazione, alla **sottoscrizione di quote o azioni di nuovi organismi di investimento collettivo del risparmio** istituiti in Italia.

Il Patrimonio destinato può realizzare gli investimenti sotto le seguenti condizioni:

- gli investimenti devono essere coerenti con le priorità e gli obiettivi del Patrimonio destinato, investendo principalmente in titoli di società di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o una significativa presenza operativa in Italia e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro;
- una parte minore del portafoglio può essere investita, entro certi limiti e criteri, in titoli di società italiane quotate, anche se questi non rispettano completamente i criteri del punto precedente;
- queste regole si applicano anche ai titoli di società che hanno completato con successo il processo di quotazione in Italia;
- gli organismi possono investire anche in titoli di debito italiani, europei o della Commissione Europea per gestire i rischi di liquidità, seguendo i criteri dettagliati nel regolamento;

il Patrimonio destinato può detenere fino al 49% delle quote di qualsiasi organismo di investimento collettivo, con il resto del capitale sottoscritto da co-investitori privati alle stesse condizioni.

L'articolo 4 introduce delle modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. "*Decreto Sostegni-bis*").

In origine era prevista una esenzione temporanea dall'imposta sulle plusvalenze generate da persone fisiche tramite la vendita di partecipazioni in startup innovative e PMI innovative.

L'esenzione si estendeva anche alle plusvalenze reinvestite nelle stesse categorie di imprese, con l'obbligo che tali investimenti rispettassero certe condizioni relative al momento dell'acquisto delle quote e alla durata dell'investimento.

Ora, si elimina l'applicazione dell'esenzione agli investimenti effettuati in regime *de minimis*, sopra menzionati; rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%.

Altra modifica riguarda l'articolo 14, comma 2, del decreto Sostegni-bis, il quale concede un'esenzione fiscale sulle plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative.

Per beneficiare di tale esenzione, le plusvalenze devono essere realizzate da persone fisiche, derivare dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative acquisite tramite sottoscrizione di capitale sociale tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, e tali partecipazioni devono essere detenute per almeno tre anni.

Con le novità introdotte, per godere **dell'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:**

- a) non avere operato in alcun mercato;
- b) operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- c) necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

L'articolo 5 propone l'innalzamento **da 25 a 50 milioni di euro** del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 162/2024, clicca qui.](#)

2. CONTRATTI DI FILIERA - Risorse a sostegno di agroalimentare, pesca, acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2024, il **decreto 12 giugno 2024** del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che reca le indicazioni per l'attuazione della **misura M2C1 -Investimento 3.4 - Fondo rotativo contratti di filiera (FCF)** per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Fondo rotativo contratti di filiera, attraverso l'erogazione di sovvenzioni e prestiti **incentiva gli investimenti privati e migliora l'accesso ai finanziamenti nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in Italia**, e sostiene le imprese, i gruppi di imprese o associazioni di produttori agricoli, nonché organizzazioni di ricerca e di diffusione della conoscenza, che abbiano le caratteristiche indicati negli avvisi menzionati in premessa.

I **soggetti beneficiari delle agevolazioni** del presente decreto, anche nella forma del contributo a fondo perduto, sono gli stessi indicati negli avvisi:

- n. 182458 del 22 aprile 2022,
- n. 300946 del 6 luglio 2022, e
- n. 221150 del 26 aprile 2023.

La dotazione finanziaria complessiva, integralmente a valere sul PNRR, ammonta a **1.960 milioni di euro**, al netto degli oneri di gestione ed è così ripartita:

- una quota pari a **1830 milioni di euro** per il finanziamento dei Programmi presentati ai sensi dell'avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni e ammessi a valutazione dal decreto ministeriale n. 633056 del 15 novembre 2023;
- una quota pari a **80 milioni di euro** per il finanziamento dei Programmi presentati ai sensi dell'avviso n. 300946 del 6 luglio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;
- una quota pari a **50 milioni di euro** per il finanziamento dei Programmi presentati ai sensi dell'avviso n. 221150 del 26 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni ed ammessi a valutazione dal decreto ministeriale n. 516172 del 28 settembre 2023.

Un importo pari ad **almeno il 40% delle risorse** indicate al precedente comma 1 è destinato al finanziamento di programmi localizzati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I soggetti proponenti del Programma dovranno presentare manifestazione di interesse ad essere ammessi al finanziamento con le risorse di cui al presente articolo, secondo le modalità che saranno fissate con un successivo provvedimento della Direzione generale competente.

Il soggetto attuatore è **l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)** (art. 3).

Gli aiuti di cui al presente decreto compatibili con il mercato interno entrano in vigore dalla data di ricevimento della decisione di approvazione da parte della Commissione europea (art. 4).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 12 giugno 2024, cliccare QUI.](#)

3. ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO - Aggiornato il modello di comunicazione integrativa da inviare dal 18 novembre al 2 dicembre 2024

L'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento del 6 novembre 2024, Prot. n. 406943/2024**, ha approvato il nuovo modello di comunicazione integrativa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. "*Decreto Omnibus*"), attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni.

Approvate anche modifiche al provvedimento del 9 settembre 2024, Prot. n. 350036/2024, con il quale era stato approvato il precedente modello di comunicazione integrativa, per adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni normative.

L'aggiornamento al modello di comunicazione si è reso necessario dell'emanazione di nuove disposizioni. L'[articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155](#) (*Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali*), ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del D.L. n. 113/2024, convertito dalla L. n. 143/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell'articolo 1 del Decreto-legge il comma 3-bis.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l'indicazione separata dei predetti investimenti.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 406943/2024 con il modello di comunicazione e le istruzioni per la compilazione, cliccare QUI.](#)

4. INNOVATION NETWORK - SUPPORTO AI PROGETTI DI SVILUPPO PRESENTATI DA STARTUP - Edizione 2024 - Domande di agevolazione entro il prossimo 25 novembre

Il Ministero del turismo comunica che è stato **pubblicato l'Avviso del Ministero del Turismo del 28 ottobre 2024, Prot. n. 329041/24**, che stabilisce le modalità per la presentazione delle domande per il supporto ai progetti di sviluppo delle startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell'ambito dell'Innovation Network del Ministero del Turismo.

Le startup che intendono candidarsi dovranno trasmettere [l'Allegato 2](#) e [l'Allegato 3](#) - debitamente compilati e firmati digitalmente - entro e non oltre le ore 12:00 del 25 novembre 2024, all'indirizzo PEC: **dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it**.

I «progetti di sviluppo» proposti dalle startup, ai fini della candidatura al presente Avviso, dovranno essere finalizzati a supportare lo sviluppo di mercato ed il consolidamento di tecnologie, soluzioni, modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo. Essi dovranno avere una durata di 12 mesi, con l'identificazione dei principali obiettivi previsti.

Sono ammesse a partecipare al presente Avviso, le startup impegnate su soluzioni innovative, tecnologie emergenti, nuovi modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo.

La partecipazione al presente Avviso è comunque riservata alle startup che abbiano già svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con Operatori qualificatisi nell'ambito del predetto Innovation Network e tuttora operanti all'interno di questo, giusta Accordo di collaborazione in corso di validità (art. 3).

Le startup candidate devono dichiarare di possedere i suddetti requisiti minimi soggettivi come individuati nel modello di dichiarazione ([Allegato 2](#)), unito al presente Avviso pubblico.

Il Ministero del Turismo, al fine di supportare i «progetti di sviluppo» proposti dalle startup, mette a disposizione un contributo a fondo perduto fino ad un **valore massimo di euro 115.000,00 per ciascuna startup selezionata**.

Il contributo sarà erogato in tre tranches.

Le startup che intendano candidarsi dovranno compilare ed inviare - entro e non oltre le ore 12:00 del 25 novembre 2024, all'indirizzo PEC del Ministero del Turismo: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it, allegando la seguente documentazione:

- **Documento descrittivo del «Progetto di Sviluppo»**, utilizzando il Format allegato al presente Avviso ([Allegato 3](#));

- **Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio**, sottoscritta dal legale rappresentante della startup proponente, attestante le condizioni di partecipazione stabilite e il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità ([Allegato 2](#)).

Tutti i suindicati documenti dovranno essere trasmessi **sottoscritti con firma digitale** (art. 6).

Ogni startup proponente potrà **presentare una sola proposta progettuale**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere alla modulistica predisposta dal Ministero del turismo, cliccare QUI.](#)

5. RENTRI - Novità in materia di vidimazione scritture ambientali - Rilascio servizio di stampa "format esemplare" registro di carico e scarico

Le modalità di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per il trasporto dei rifiuti stanno per cambiare per effetto dell'avvio del **RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti**, il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato:

- **al 4 novembre 2024** l'avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio e
- **al 23 gennaio 2025** i termini per la vidimazione digitale dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri.

La funzionalità di stampa del format del registro di carico e scarico è disponibile direttamente dall'[area pubblica del portale RENTRI](#), senza necessità di autenticazione e consente anche di produrre fogli bianchi, ma sempre contrassegnati dal nominativo dell'impresa ed in calce dal riferimento alla normativa vigente.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025, già dal 4 novembre 2024 possono scaricare i nuovi modelli dei registri di carico e scarico disponibili sul sito e portarli alla vidimazione presso la competente Camera di Commercio, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro.

I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

Due date ravvicinate da tener presente:

- 1) **Dal 15 dicembre 2024** si avvia l'iscrizione al RENTRI da parte degli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.
- 2) **Dal 13 febbraio 2025** entrano in vigore definitivamente i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). Da questa data, i vecchi modelli non potranno più essere né vidimati e né utilizzati, anche se precedentemente vidimati.

Ricordiamo, infine, che è a disposizione un [portale di supporto](#) dal quale, alla voce "eventi formativi", è possibile consultare le principali novità (tempistiche, soggetti obbligati, normative di riferimento).

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

6. IMPRESE ARTIGIANE - Riduzione premi assicurativi INAIL per il 2024

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "*Pubblicità Legale*" il **decreto interministeriale 9 ottobre 2024**, in materia di riduzione dei premi per gli artigiani - Anno 2024.

L'articolo 1, del D.M. 9 ottobre 2024, rubricato "Riduzione dei premi per gli artigiani," stabilisce che la riduzione applicabile alle imprese artigiane **che non abbiano registrato infortuni negli anni 2022 e 2023**, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia pari al **4,81% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2024**.

L'articolo 2 del decreto avente per oggetto le risorse economiche, stabilisce che eventuali economie derivanti dalla **riduzione dei premi** siano destinate ad aumentare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione alle aziende che possiedono i requisiti previsti dal decreto.

Si rammenta inoltre che l'INAIL, anche successivamente, provvederà a verificare che le imprese richiedenti abbiano rispettato tutte le condizioni necessarie per beneficiare della riduzione.

Ricordiamo che la riduzione dei premi, prevista dall'articolo 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente riconosciuta alle imprese che rispettano tutti gli obblighi in materia di **salute e sicurezza** nei luoghi di lavoro e che abbiano adottato piani pluriennali di **prevenzione**, finalizzati all'eliminazione delle fonti di **rischio** e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di **igiene** nei luoghi di lavoro.

Tali piani devono essere concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative a livello nazionale e territoriale, eventualmente anche all'interno di **enti bilaterali**, e trasmessi agli **Ispettorati del lavoro**.

Inoltre, per accedere al beneficio, è essenziale che le imprese non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione alla riduzione.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 9 ottobre 2024, cliccare QUI.](#)

7. MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE - Dettate le disposizioni per la tutela

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2024, il **decreto 28 ottobre 2024** del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che reca **disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale**.

Il decreto 28 ottobre 2024 definisce quanto previsto nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024 per la piena operatività delle disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale (articolo 7 della legge 27 dicembre 2023, n. 206).

L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l'attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio notifica, alla Direzione generale, il progetto di cessazione dell'attività, almeno 6 mesi prima dell'effettiva cessazione (art. 2, comma 1, D.M. 3 luglio 2024).

A partire dal prossimo 2 dicembre, le imprese che intendono terminare l'attività collegata ad un marchio di particolare interesse e valenza nazionale (non oggetto di cessione a titolo oneroso) potranno inviare il proprio **progetto di cessazione** - redatto utilizzando il format di cui all'allegato 1 al presente

decreto - alla Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy (DGIND), via PEC al seguente indirizzo: DGIND@pec.mimit.gov.it (art. 1, D.M. 28 ottobre 2024).

La Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy (DGIND), entro tre mesi dalla ricezione del progetto di cessazione del marchio, dovrà comunicare all'impresa gli esiti dell'attività istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso.

Il mancato riscontro da parte della DGIND entro il predetto termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.

L'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessata a utilizzare uno o più marchi pubblicati, può presentare apposita richiesta utilizzando il format di cui all'Allegato 2 al presente decreto.

La suddetta richiesta deve essere inviata all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (UMASI), all'indirizzo PEC: umasi@pec.mise.gov.it (art. 2)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento e la modulistica opredispota decreto, clicca qui.](#)

8. RESIDENZA FISCALE - Le istruzioni operative dell'Agenzia delle entrate sulla nuova disciplina

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 20/E del 4 novembre 2024**, illustra la nuova disciplina della **residenza ai fini delle imposte sui redditi per le persone fisiche e le società ed enti** introdotta dal [D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023](#), recante "*Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale*".

Si ricorda, infatti, che con la [Legge n. 111/2023](#), contenente la delega al Governo per la revisione del sistema tributario nazionale, è stata, tra l'altro, demandata all'esecutivo la riforma della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni.

Le modifiche introdotte, volte anche a garantire maggiore certezza giuridica, sono di grande rilevanza, poiché incidono sul radicamento della residenza fiscale in Italia, presupposto impositivo fondamentale per il nostro ordinamento, basato sul principio della tassazione del reddito mondiale (*worldwide taxation principle*).

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), i residenti in Italia sono tassati nel nostro Paese su tutti i redditi, ovunque prodotti (fatti salvi i rimedi per risolvere la doppia imposizione), mentre i non residenti sono assoggettati a tassazione per i soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del TUIR.

In particolare, **per le persone fisiche**, l'articolo 1 del decreto ha previsto significative novità, scindendo la nozione fiscale di domicilio dall'accezione civilistica a cui era ricondotta, prevedendo un criterio del tutto nuovo consistente nella presenza fisica nel territorio dello Stato e attribuendo al dato formale dell'iscrizione anagrafica la valenza di presunzione relativa.

A seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta - **183 giorni in un anno** o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno - è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia.

La circolare rende chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno.

Per le società e gli enti, nel perseguimento di obiettivi di certezza giuridica, l'articolo 2 del Decreto ha espunto il criterio dell'oggetto principale e il presupposto della sede dell'amministrazione è stato declinato nei concetti della "sede di direzione effettiva" e della "gestione ordinaria in via principale".

Secondo le nuove regole, evidenzia la circolare, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato **la sede legale** o la **sede di direzione effettiva** o la **gestione ordinaria in via principale**.

Si tratta di **tre criteri alternativi**, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l'importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d'imposta.

La circolare, dopo una breve premessa introduttiva, si compone di due distinte parti, di cui la prima relativa all'**illustrazione delle novità che interessano le persone fisiche** e la seconda **dedicata alle società ed enti**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 20/E/2024, cliccare QUI.](#)

9. PIANO ANTICORRUZIONE - Predisposizione della Relazione annuale del RPCT - Termine prorogato al 31 gennaio 2025

Con un [comunicato stampa dell'11 novembre 2024](#), l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con un [Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio ANAC del 29 ottobre 2024](#), ha reso noto che ci sarà tempo **fino al 31 gennaio 2025** per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale RPCT, da parte dei **Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza** (RPCT) delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico.

Differisce oltre il 15 dicembre, di un mese e mezzo, il termine entro cui gli RPCT sono tenuti a trasmettere una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicandola inoltre nel sito web dell'amministrazione, come previsto dalla legge n. 190/2012.

Il differimento nasce dall'esigenza di consentire ai **Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza** di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del **Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)** o dei **Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)**.

Unitamente al Comunicato del Presidente, sono pubblicate la **scheda per la redazione della relazione** ed una nota di **istruzioni per la sua compilazione**. In alternativa, i responsabili RPCT che utilizzano la [Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza \(Ptpct\)](#) possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi agli stessi **Ptpct** o alla sezione anticorruzione e trasparenza del **Piao** e alle misure di attuazione.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa dell'ANAC, cliccare QUI.](#)

10. AUTUTELA TRIBUTARIA - Le nuove linee guida dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 21/E del 7 novembre 2024**, fornisce istruzioni sulla nuova disciplina dell'autotutela tributaria, in seguito alle novità introdotte dal Decreto legislativo n. 219/2023, attuativo della legge delega n. 111/2023.

La circolare chiarisce, inoltre, il perimetro del nuovo istituto e le regole per la presentazione delle richieste da parte dei contribuenti.

Il documento di prassi è **strutturato in quattro parti**:

- la prima, introduttiva, dopo una breve disamina sull'evoluzione dell'istituto, approfondisce la nuova disciplina che il legislatore ha predisposto, distinguendo tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa
- una seconda nella quale sono illustrate le modalità di presentazione della richiesta di autotutela e il contenuto della stessa
- una terza parte approfondisce lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di autotutela
- l'ultima parte è dedicata alla responsabilità amministrativo-contabile in caso di avvenuto esercizio del potere di autotutela.

L'autotutela tributaria è **oggetto di una disciplina speciale rispetto a quella dell'autotutela amministrativa** contenuta, in via generale, nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'istituto dell'autotutela tributaria risulta attualmente disciplinato dagli **articoli 10-quater** (rubricato «*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*») e **10-quinquies** (rubricato «*Esercizio del potere di autotutela facoltativa*») dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti dal decreto legislativo n. 219 del 2023 in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lett. h), della legge n. 111 del 2023, il quale ha delegato il Governo a «*potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose*».

Autotutela obbligatoria – La nuova disciplina – si legge nel [comunicato stampa](#) - riforma l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in obbligatoria e facoltativa.

In particolare, con il nuovo articolo 10-*quater* dello Statuto dei diritti del contribuente viene disciplinato l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, laddove sussistano **casi di manifesta illegittimità dell'atto** e ricorra uno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma della richiamata disposizione (errore di persona o di calcolo; errore sull'individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria; errore sul presupposto di imposta; mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza).

Tuttavia, l'obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Autotutela facoltativa - Il nuovo articolo 10-*quinquies* dello Statuto del contribuente disciplina invece l'autotutela facoltativa stabilendo che l'Amministrazione finanziaria, qualora l'illegittimità dell'atto di imposizione non sia manifesta e, comunque, non sussista nessuno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma dell'articolo 10-*quater*, può, comunque, annullare in tutto o in parte l'atto di imposizione, anche senza istanza di parte, laddove riconosca una illegittimità o una infondatezza dell'atto o dell'imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.

La richiesta di autotutela va indirizzata all'Ufficio che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento.

L'istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione.

Per la presentazione ci si deve avvalere di strumenti atti a certificarne l'invio da parte del soggetto legittimato tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici, SPID, CIE o CNS, oppure via posta elettronica certificata o in alternativa consegnando l'istanza a mano con accesso fisico allo sportello.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 21/E/2024, cliccare QUI.](#)

11. REVISORI DEI CONTI ENTI LOCALI - Nuove iscrizioni entro il prossimo 16 dicembre

Il Ministero dell'interno, in data 30 ottobre 2024, ha pubblicato in allegato al decreto 25 ottobre 2024 - un **Avviso pubblico per il mantenimento dell'iscrizione e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali per l'anno 2025**, dal quale verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Dalle ore 12:00 del 30 ottobre 2024, ed entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 16 dicembre 2024, i soggetti già iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, formato in applicazione del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 dello stesso Regolamento, a dimostrare il permanere dei requisiti previsti dall'articolo 3 a pena di cancellazione dall'elenco.

Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l'inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del Regolamento.
Potranno presentare domanda di inserimento nell'elenco i soggetti interessati residenti nel territorio delle Regioni a Statuto ordinario.

Le domande da parte dei soggetti non iscritti all'elenco 2024 dovranno essere presentate al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.

La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del [sito internet della Direzione centrale della finanza locale](#), attraverso la selezione della sezione denominata: "Accedi all'area dei revisori" quindi di quella "Accedi alle banche dati" e infine "Accedi all'area personale".

L'accesso può avvenire esclusivamente tramite identità digitale: SPID, CIE e CNS.

Coloro che risultano già iscritti nell'elenco in vigore dal 1° gennaio 2024 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del [sito internet della Direzione centrale della finanza locale](#), attraverso la selezione della sezione denominata: "Accedi all'area dei revisori" quindi di quella "Accedi alle banche dati" e infine "Accedi all'area personale".

Della pubblicazione dell'Avviso ne è stata data notizia anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) con [l'informativa n. 142 del 30 ottobre 2024](#).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del Ministero dell'interno del 25 ottobre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'Avviso pubblico del Ministero dell'interno del 30 ottobre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata alla richiesta di iscrizione e di mantenimento nell'elenco dei revisori, cliccare QUI.](#)

12. DIPENDENTI PUBBLICI - Bonus Natale 2024 statali su NoiPA - Attivo dal 7 novembre il servizio self-service per richiederlo online e in autonomia

Anche per i dipendenti pubblici è in arrivo il **Bonus Natale 2024**, gestito in questo caso su **NoiPA**.

Esattamente come per il settore privato, anche i dipendenti statali dovranno fare richiesta, certificando i requisiti richiesti per legge, tramite autodichiarazione.

La differenza sta nel fatto che, mentre i dipendenti di aziende private devono compilare e consegnare al datore di lavoro il modulo certificativo, per la PA viene messo a disposizione un **servizio self-service**, per fare tutto in autonomia.

A decorrere dal 7 novembre 2024 è possibile richiedere l'indennità prevista dal D.L. n. 113/2024.

La domanda può essere inoltrata accedendo alla propria Area Personale entro le ore 12:00 del 22 novembre.

È online – a decorrere dal 7 novembre 2024 - il self-service per richiedere il "[Bonus Natale](#)", l'indennità fino a 100,00 euro introdotta dal D.L. n. 113/2024 (c.d. "*Decreto Omnibus*"), convertito dalla L. n. 143/2024, per i lavoratori dipendenti che rispettino determinati requisiti reddituali e familiari.

Accedendo alla propria *Area Personale*, gli Amministrati possono inoltrare la domanda in pochi semplici passaggi:

1. Accedere al menu **Servizi**;
2. Selezionare la voce **Stipendiali**;
3. Cliccare sul pulsante **Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale)** e seguire la procedura indicata.

La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre le **ore 12:00 di venerdì 22 novembre**.

A partire **dal 14 novembre**, all'interno del self-service, sarà possibile visualizzare e scaricare la ricevuta con il riepilogo della richiesta effettuata.

Per qualsiasi dubbio sui requisiti di accesso, sulle modalità di erogazione e le tempistiche di liquidazione, è possibile consultare la [pagina delle FAQ](#) dedicata al servizio.

Si ricorda, infine, che il personale delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere potrà fare riferimento al proprio datore di lavoro per richiedere l'indennità.

Tra i requisiti da certificare mediante servizio self-service NoiPA:

- **Reddito annuo** complessivo, che non deve superare i **28 mila euro** nel 2024. Non si conta il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.
- **Requisiti familiari:**
 - avere un coniuge fiscalmente a carico (non separato legalmente o di fatto);
 - avere almeno un figlio fiscalmente a carico, anche adottivo o in affidato;
 - per le famiglie monogenitoriali, è necessario avere almeno un figlio a carico.
- **Capienza fiscale:** l'imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve superare le detrazioni per lavoro dipendente, come previsto dall'art. 13, comma 1 del Tuir.

Chiunque ritenga di essere in queste condizioni, può chiedere l'erogazione del bonus, con la tredicesima.

Possono fare richiesta del Bonus anche i Supplenti brevi e saltuari del comparto Scuola.

Tuttavia, l'erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata all'avvenuta registrazione del contratto nel sistema NoiPA e alla presenza di un cedolino per la mensilità stessa.

In caso contrario sarà possibile beneficiare dell'indennità in sede di dichiarazione dei redditi 2024 da presentarsi nell'anno 2025.

Si ricorda che all'interno della propria Area personale è possibile comunicare i dati anagrafici dei familiari a carico, anche di età inferiore ai 21 anni, utilizzando il servizio Gestione familiari a carico e detrazioni.

Il personale della Aziende Sanitarie e Ospedaliere potrà fare riferimento al proprio datore di lavoro, cui saranno fornite successive istruzioni per la raccolta delle richieste.

LINK:

[Per accedere al servizio, cliccare QUI.](#)

13. TAXI - NCC - Istituito il Registro Informatico Pubblico Nazionale (RENT) - Al via la registrazione obbligatoria - Piena operatività dal 2 gennaio 2025

In data 4 luglio 2024, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il **decreto n. 203 del 2 luglio 2024**, recante la istituzione, presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il **Registro Elettronico NCC Taxi (RENT)**

Si tratta del Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore, e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore, istituito ai sensi del [comma 3, dell'articolo 10-bis della L. n. 12 del 2019, di conversione del D.L. n. 135 del 2018](#).

Con il decreto vengono, in particolare definite:

- le **modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale** istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
- le **specifiche tecniche**, nonché
- le relative **modalità di accesso e di registrazione** al medesimo registro da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore, stabilendone la piena operatività a 180 giorni dalla sua pubblicazione.

Il RENT è **diviso in distinte sezioni** relativamente a:

- a) imprese titolari di licenza per il servizio taxi;
- b) imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC);
- c) imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti a motore (art. 3, comma 2).

Il RENT contiene i dati relativi ai **contratti stipulati**, in assenza di intermediazione, con un committente, riferiti a un periodo di tempo predeterminato nel medesimo contratto di durata, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché della legislazione regionale e dei regolamenti comunali (art. 3, comma 2).

Il RENT sarà accessibile:

- agli operatori taxi e NCC,
- ai Comuni,
- agli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC),
- agli Organi di controllo (art. 4).

L'impresa presenta **istanza di iscrizione al RENT**, ovvero di aggiornamento dei propri dati, direttamente ovvero tramite delega conferita ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o alle **associazioni di categoria**, per via telematica mediante l'accesso ad [apposito portale web istituito presso il Ministero](#) (art. 5, comma 1).

Ai fini di quanto previsto all'articolo 10-bis, comma 6, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, **il RENT è pienamente operativo decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e quindi dal 2 gennaio 2025** (art. 5, comma 3).

Con la **Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024** il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha successivamente fornito dei chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (RENT), istituito con D.M. 2 luglio 2024, n. 203.

In allegato alla circolare è stato inoltre fornita una **guida rapida** all'inserimento delle richieste di iscrizione al RENT che possono essere avanzate dai titolari di imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico non di linea.

La citata circolare, in particolare, fornisce i chiarimenti necessari a garantire l'avvio dell'operatività del RENT e, conseguentemente, gli effetti giuridici connessi al predetto D.M. 2 luglio 2024, n. 203, nel corso della fase di sua prima applicazione.

Tale fase di prima applicazione **si concluderà il giorno 2 gennaio 2025**, a seguito del quale il RENT entrerà a pieno regime.

Con successiva circolare saranno rese note le modalità di accesso e registrazione nel RENT per i soggetti che presenteranno domanda di iscrizione a partire dal 2 gennaio 2025.

Ai fini dell'inserimento della richiesta di iscrizione possono accedere al RENT, previo superamento della procedura di identificazione e autenticazione informatica, i seguenti soggetti, individuati tra le categorie di utenti previste dall'art. 4, comma 1, del D.M. 2 luglio 2024, n. 203, con le seguenti modalità e tempistiche:

- a) A partire **dal 9 settembre 2024**, le imprese esercenti il **servizio di autotrasporto pubblico non di linea**, tramite SPID livello 2 o CIE. In questo caso, l'accesso e la presentazione dell'istanza di iscrizione devono essere effettuati dal legale rappresentante dell'impresa.
- b) A decorrere dal **16 settembre 2024**, i **soggetti muniti di delega**, tramite credenziali istituzionali, di seguito elencati:
 - *le cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 21/1992;*
 - *i consorzi previsti dall'art. 7, comma 1, lett. c), della Legge n. 21/1992;*
 - *le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 4, comma 4, della Legge n. 21/1992;*
 - *gli studi di consulenza automobilistica di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264.*

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 2 luglio 2024, n. 203, l'istanza di iscrizione può essere presentata **dalle imprese o dai soggetti delegati, in nome e per conto dell'impresa**.

La procedura di iscrizione nel RENT deve avvenire nel rispetto delle tempistiche già definite dall'art. 7 del D.M. 2 luglio 2024, n. 203.

Pertanto, **l'istanza di iscrizione nel RENT deve essere presentata entro il 30 settembre 2024**.

Eventuali domande presentate successivamente a tale data saranno istruite e definite successivamente a quelle presentate entro il termine suddetto.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e dei suoi due allegati, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 24135/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la Guida per la presentazione delle istanze di registrazione, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla FAQ disponibili sul portale dell'Automobilista, cliccare QUI.](#)

14. NCC - Dettate le regole per la compilazione e la tenuta da parte dei vettori e conducenti di un foglio di servizio in formato elettronico

In data **31 ottobre 2024**, è stato pubblicato, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il **decreto interministeriale numero 226 del 16 ottobre 2024**, che reca la disciplina, le modalità di tenuta e la compilazione del **foglio di servizio elettronico** di cui all'articolo 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai fini dello svolgimento del **servizio di noleggio con conducente** effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarozzetta e ne individua le specifiche tecniche.

Ricordiamo che il citato comma 4, dell'articolo 11 della L. n. 21/1992, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 10-bis, comma 1, lett. e), della L. n. 12 del 2019, di conversione del D.L. n. 135 del 2018, stabilisce che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente possono essere effettuate presso la rimessa o la sede, **anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici**.

Nel servizio di noleggio con conducente viene previsto **l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico**, le cui specifiche dovranno essere stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.

La disciplina e le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarozzetta e ne individua le specifiche tecniche **vengono ora dettate con il citato decreto interministeriale del 16 ottobre 2024**.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti metterà a disposizione una **piattaforma** dove andranno indicati i dati del conducente, l'orario di inizio e di termine del servizio, il luogo di partenza, il luogo di arrivo e la targa del veicolo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i vettori NCC e i conducenti dovranno **assolvere agli obblighi connessi alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico**, tramite registrazione sull'applicazione informatica e compilazione dei fogli di servizio generati dalla medesima, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 (*Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio*) e 5 (*Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata*).

L'articolo 4 prevede la compilazione dei due modelli:

1) **modello A**: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC **reso con partenza da una rimessa nella disponibilità del vettore NCC**;

2) **modello B**: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC, **reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa** ovvero dalle aree di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e precisamente negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa

Il successivo **articolo 5** prevede la compilazione di un terzo modello: il **modello C**, da compilare da parte del vettore NCC o del conducente che svolge uno o più servizi NCC **collegati nell'ambito di un contratto di durata**.

La compilazione di tale foglio di servizio è richiesta al momento dell'inizio di ogni singolo servizio svolto nell'ambito del contratto di durata.

Tuttavia, la generazione del foglio di servizio di cui al modello C esclude la contestuale produzione di un foglio di servizio per i contratti per singolo servizio, di cui all'articolo 4 (art. 5, comma 3).

Ricordiamo che per «**contratto di durata**» si intende *"il contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC con un committente che non esercita anche in via indiretta attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di servizi NCC, per la fruizione di uno o più servizi NCC riferiti ad un periodo di tempo definito dal contratto medesimo, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale vigente"* (art. 2, comma 1, lett. m)).

Mentre, per «**contratto per singolo servizio**» si intende *"il contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC con un utente o committente per la fruizione, a titolo esclusivo, di un servizio di noleggio con conducente riferito ad una singola tratta"* (art. 2, comma 1, lett. n)).

Per i fogli di servizio redatti secondo il **modello B** (servizio reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa) l'applicazione informatica prevede:

- a) che la prenotazione possa essere registrata come bozza di servizio **fino a venti minuti prima dell'inizio del relativo servizio** (in sostanza tra una corsa e l'altra si dovrà attendere 20 minuti);
- b) che la partenza coincida con l'arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni svolti nelle prime quattro ore della giornata successiva (art. 4, comma 3).

Ciascun foglio di servizio, redatto secondo i modelli A e B di cui all'articolo 4, è riferito ad un solo servizio e ad un unico conducente (art. 6, comma 1).

Il presente decreto **non si applica** ai servizi di noleggio con conducente autorizzati dai comuni in cui non è esercito il servizio di taxi (art. 11, comma 5, L. n. 21/1992), *"limitatamente al territorio del comune che ha rilasciato il titolo abilitativo, nonché dei comuni della Provincia di riferimento per i quali sussistono le condizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 5, nonché allo svolgimento del servizio di noleggio effettuato mediante natanti e ai veicoli a trazione animale"*.

L'Organismo responsabile per l'attivazione, la messa a disposizione e la gestione dell'applicazione informatica, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai suoi allegati, è il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** (art. 8, comma 1).

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà **emanare un'apposita circolare** recante l'indicazione delle modalità tecniche di accesso all'applicazione informatica da parte dei vettori NCC ai fini della registrazione della rispettiva autorizzazione, della trasmissione dei dati richiesti e della compilazione dei dati relativi al foglio di servizio (art. 10, comma 2)

Il presente decreto **acquisterà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di emanazione della predetta circolare**.

Sino a tale data si applica l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, laddove si dispone che, fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, **il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso**, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa (art. 10, comma 3).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale n. 226/2024 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

15. CONTRATTI DI SVILUPPO - INVESTIMENTI PER SOSTENIBILITA' PROCESSI PRODUTTIVI - Pubblicate le modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 del PNRR - Risorse per 350 milioni di euro - Domande al via dall' 11 di novembre

A partire **dalle ore 12:00 del giorno 11 novembre 2024**, possono essere presentate a INVITALIA le istanze di accesso nell'ambito dei contratti di sviluppo relativi al sottoinvestimento 7.1 del PNRR "Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche" relativa alla parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi attraverso lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo.

Ricordiamo che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la [circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n. 42927](#), indica le modalità attuative dei contratti di sviluppo relativi al sottoinvestimento 7.1 del PNRR "Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche" relativa alla parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per per l'autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.

Della pubblicazione della circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 ottobre 2024, n. 42927 ne è stata data notizia con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2024.

A fronte della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 - Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, in sede di prima applicazione sono destinate all'attuazione del presente intervento risorse pari a 350 milioni di euro.

Tali risorse sono destinate, in sede di prima applicazione e per una quota pari almeno al 60%, a finanziare investimenti finalizzati a perseguire l'efficienza energetica dei processi di produzione (anche attraverso la produzione per l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa).

In attuazione di quanto previsto dall'[articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108](#), un importo pari ad almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito di INVITALIA, cliccare QUI.](#)

16. DISEGNI+ 2024 - Al via le domande per accedere agli incentivi dal 12 novembre 2024

Dalle ore 12:00 del **12 novembre 2024**, le micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia potranno inviare le **domande** per accedere agli incentivi **Disegni+ 2024**, la misura promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per sostenere la valorizzazione di disegni e modelli sul mercato.

Il disegno o modello oggetto del progetto di **valorizzazione** deve essere già registrato in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI).

Le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo in conto capitale fino all'80% delle spese ammissibili, entro l'importo massimo di 60mila euro.

La percentuale potrà raggiungere l'85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la [procedura informatica](#) e secondo le modalità ivi indicate.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata **a partire dalle ore 12:00 del 12 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno** nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Soggetto gestore è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni del presente bando, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura in house.

Segnaliamo, infine, che il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica che con [decreto direttoriale del 12 novembre 2024](#) è **stata disposta, a seguito esaurimento delle risorse disponibili, a partire dal 13 novembre 2024, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale del 6 agosto 2024 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

17. ZES UNICA - LE NOVITA' SUL CREDITO D'IMPOSTA INTRODOTTE DAL D.L. N. 63/2024 - Emanato il decreto attuativo

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024, il [decreto 18 settembre 2024](#) del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che determina le modalità di attuazione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.

Ricordiamo che il [D.L. n. 63/2024](#) (c.d. "*Decreto Agricoltura*"), all'articolo 1, comma 7, ha apportato modifiche al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, inserendo, tra l'altro, un nuovo articolo, l'articolo 16-bis, rubricato "Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura", riformulando la disciplina del credito d'imposta ZES unica per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell'acquacoltura.

Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali (nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, ecc.), destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Per le finalità di cui sopra, sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi:

- a) all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché

- b) **all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti**, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Gli immobili oggetto di investimento devono effettivamente essere utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto **nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2024**.

Possono beneficiare del credito d'imposta:

- a) le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- b) le imprese attive nel settore forestale;
- c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura;
- d) indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insedieranno nella ZES unica.

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e saranno definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determinerà l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 18 settembre 2024, cliccare QUI.](#)

18. RACCOLTA E GESTIONE DEI PFU - Richieste di inserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati entro il prossimo 30 novembre

Il **30 novembre 2024** scade il termine per presentare **richiesta di inserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati a raccogliere e gestire, nel 2025, gli pneumatici fuori uso (PFU)** generati dal "mercato di primo equipaggiamento".

Lo si apprende da un **comunicato pubblicato il 6 novembre 2024** dal "**Comitato PFU - Veicoli a fine vita**", organismo al quale spetta il primario compito di individuare l'entità del contributo ambientale che deve essere versato, per la gestione dei PFU, al momento dell'acquisto di nuovi autoveicoli, motoveicoli, autocarri e macchine agricole/operatrici/industriali.

Nel comunicato del 6 novembre 2024, il **Comitato invita tutti gli operatori interessati** a prendere visione del Testo integrale del Disciplinare aggiornato e della modulistica da utilizzare **per l'adesione al servizio nel 2025**.

L'invito è rivolto agli operatori interessati al "**mercato di primo equipaggiamento**", ovvero che intendono raccogliere e gestire i PFU provenienti da veicoli a fine vita nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 9 del D.M. n. 182/2019 (Regolamento PFU).

Nel 2024, stando all'elenco pubblicato dallo stesso Comitato Pfu il 7 febbraio 2024, sono stati **45 gli operatori autorizzati**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica necessaria per l'adesione al servizio, cliccare QUI.](#)

19. IMPRESE TESSILI E DELLA MODA - 15 milioni di euro per la transizione verde e digitale - Emanato il decreto attuativo - Domande al via dal prossimo 11 dicembre

In data 12 novembre 2024, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, il [decreto 8 novembre 2024](#) che fissa le modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazione per la promozione e il sostegno degli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori sul territorio nazionale, di cui al decreto interministeriale 8 agosto 2024.

Ricordiamo, infatti, che il 12 settembre 2024 è stato pubblicato, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy il [decreto 8 agosto 2024](#), che detta le regole per le misure per la transizione verde e digitale nella moda.

In particolare, il decreto - emanato in attuazione di quanto previsto all'articolo 11, comma 2, della legge n. 206/2023 - individua le imprese beneficiarie e definisce le modalità di attuazione dell'intervento volto a sostenere, sull'intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori.

Della pubblicazione del decreto interministeriale del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2024 ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2024](#).

All'attuazione della misura sono destinate le risorse pari:

- **a euro 5.000.000,00 per l'anno 2023,**
- **a euro 10.000.000,00 per l'anno 2024.**

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, operanti sull'intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda:

- a) operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori; ai fini del presente decreto rientrano nel predetto settore le imprese che svolgono almeno una delle attività indicate nell'allegato n. 1. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente;
- b) risultano qualificabili come PMI;
- c) regolarmente iscritte nel Registro delle imprese presso la camera di Commercio di competenza (art. 4).

Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente decreto le imprese che intendono intraprendere percorsi di sviluppo volti a favorire la transizione ecologica e digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti (art. 5).

L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di euro 60.000,00.

Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie ai sensi del regolamento de minimis (regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023) e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento (art. 6).

Soggetto gestore è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.

Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore, **a partire dalle ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2025.**

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D.M. 8 novembre 2024.

Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione nell'ambito dello sportello agevolativo regolato dal presente provvedimento.

I soggetti proponenti devono disporre di un indirizzo di PEC valido per le necessarie comunicazioni con il Soggetto gestore.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

20. CALDAIE A COMBUSTIBILI FOSSILI - Stop ai bonus dal 2025 - I chiarimenti dalla Commissione europea

Al fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici, gli Stati membri dovranno interrompere il supporto economico per le caldaie a combustibili fossili a partire dal 1° gennaio 2025.

Lo prevede la *Direttiva UE 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024*, sulla prestazione energetica nell'edilizia (c.d. "Direttiva Green"), che entrerà in vigore il prossimo 29 maggio 2024 e che dovrà essere recepita dagli Stati entro il 29 maggio 2026.

La Direttiva Case Green, al fine di decarbonizzare completamente il parco immobiliare europeo entro il 2050, richiede ai Governi di adottare misure che rafforzino l'efficienza energetica degli edifici, con particolare attenzione alla ristrutturazione di quelli con le prestazioni peggiori.

Tuttavia, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 15, **già dal 1° gennaio 2025** sarà effettivo lo **stop al bonus caldaie**, cioè il divieto di concedere incentivi finanziari per le caldaie alimentate unicamente a combustibili fossili, salvo specifiche eccezioni.

A partire dal 2040, invece, scatterà il **divieto di commercializzare questo tipo di caldaie**.

Di recente, la Commissione europea ha emanato la **Comunicazione 6206/2024** che fornisce orientamenti sull'eliminazione graduale degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

La presente comunicazione fornisce orientamenti in merito a. citato articolo 17, paragrafo 15, della direttiva riveduta, che mirano a contribuire a una migliore comprensione delle disposizioni e a facilitare un'applicazione più uniforme e coerente.

È rivolta agli Stati membri e ad altri soggetti che devono essere informati in merito alle disposizioni.

La comunicazione verte soltanto sulle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275, raggruppando anche informazioni emerse da scambi con le autorità nazionali e i portatori di interessi a seguito dell'adozione della direttiva riveduta.

La presente comunicazione è intesa esclusivamente come documento di orientamento.

Al Punto 4 della Comunicazione, la Commissione si sofferma sulle definizioni di "caldaia", "caldaia unica", "impianto di riscaldamento ibrido", "i combustibili fossili", gli "incentivi finanziari".

Gli incentivi finanziari, come definiti dalla Commissione, comprendono qualsiasi supporto economico pubblico fornito a livello nazionale, regionale o locale per l'installazione di caldaie, e possono includere sovvenzioni dirette, **prestiti agevolati**, **detrazioni fiscali**, incentivi in fattura e strumenti di investimento in efficienza energetica.

Tali incentivi - spiega la Commissione - rappresentano un importante strumento per la transizione energetica, ma la nuova Direttiva ne limita l'applicazione solo agli **impianti ibridi o basati interamente su fonti rinnovabili**.

Il **divieto di concedere incentivi** si applica quindi **all'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, cioè all'acquisto, all'assemblaggio e alla messa in funzione di una caldaia unica che brucia combustibili fossili**.

Al Punto 4.3. della Comunicazione vengono riportati alcuni esempi di incentivi finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 15.

La Direttiva Case Green prevede alcune **eccezioni al divieto di incentivi** per le caldaie alimentate a combustibili fossili, applicabili solo nei seguenti casi:

- **progetti finanziati dal PNRR e da altri Fondi europei**: gli Stati membri potranno continuare a supportare la sostituzione di caldaie fossili con impianti alimentati a gas naturale, solo se finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, dal FESR e dal Fondo di coesione;

- **progetti selezionati prima del 2025**: gli incentivi già concessi e comunicati ai beneficiari prima del 1° gennaio 2025 potranno essere erogati anche successivamente.

Queste eccezioni garantiscono che i progetti già approvati possano essere **completati senza interruzioni**, se rientranti nei programmi di investimento nazionale.

La Commissione pubblicherà a tempo debito ulteriori documenti di orientamento concernenti altri aspetti pertinenti per il recepimento e l'attuazione della direttiva riveduta, compresi orientamenti sulla definizione di «caldaie a combustibili fossili».

Per favorire una transizione efficace verso le energie rinnovabili, la Direttiva incentiva l'installazione di impianti di riscaldamento ibridi e sistemi basati al 100% su fonti rinnovabili.

Tra questi rientrano le **combinazioni di caldaie e solare termico o pompe di calore**, a condizione che la quota di energia prodotta dalla fonte rinnovabile sia significativa.

Gli incentivi per gli impianti ibridi dovranno essere proporzionali alla quantità di energia rinnovabile prodotta e gli Stati membri dovranno definire e monitorare chiaramente tale quota per garantire una reale transizione.

Gli Stati membri saranno responsabili dell'implementazione di strumenti per verificare l'effettivo utilizzo di energie rinnovabili nelle caldaie incentivabili, mediante ispezioni periodiche e controlli in loco. Questo permetterà di garantire che il supporto economico vada esclusivamente a impianti che contribuiscano alla riduzione delle emissioni.

La Commissione Europea prevede di elaborare ulteriori orientamenti su alcune delle nuove disposizioni della Direttiva, con l'obiettivo di facilitare l'implementazione delle norme e incentivare la riduzione delle emissioni nel settore edilizio.

Un'attenzione particolare sarà dedicata alla definizione di '**caldaia a combustibili fossili**', così da offrire indicazioni chiare per gli Stati membri su come procedere nel rispetto della normativa.

Quindi, al fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici, gli Stati membri dovranno interrompere il supporto economico per tali tecnologie a partire dal 1° gennaio 2025.

LINK:

[Per consultare il testo della comunicazione della Commissione europea n. 6206/2024, cliccare QUI.](#)

21. BUONI PASTO - DOVUTI ANCHE PER I GIORNI DI FERIE - Le decisioni della Cassazione

Il lavoratore in ferie ha diritto di percepire la retribuzione e tutti gli altri importi pecuniari che si pongono in collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sono correlati allo status personale e professionale del lavoratore, compreso il **ticket mensa**.

Lo ha deciso la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un lavoratore si era rivolto al giudice del lavoro affinché condannasse l'azienda a corrispondere le differenze retributive maturate nel periodo di fruizione delle ferie annuali, non avendo percepito una retribuzione equiparabile a quella corrisposta nei periodi di servizio, in quanto non comprendente l'indennità perequativa, l'indennità compensativa e il ticket mensa. Sia il giudice di primo grado che la Corte d'appello hanno dato ragione al lavoratore.

L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione la quale lo ha rigettato richiamando l'interpretazione data dalla Corte di giustizia UE, la quale sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione "**ferie annuali retribuite**", contenuta nell'articolo 7 della [direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo o del Consiglio del 4 novembre 2003](#), si vuole far riferimento al fatto che per la durata delle ferie annuali deve

essere mantenuta la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo quella ordinaria.

In sostanza, va assicurata una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione europea.

Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.

I predetti principi europei sono stati fatti propri anche dalla Corte di cassazione che in più occasioni ha ribadito che **la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.**

Ricordiamo che, tra le prestazioni che il datore di lavoro può riconoscere, per disposizione individuale o collettiva, ai dipendenti figurano le somministrazioni di vitto da realizzarsi con modalità diverse, ciascuna di esse con riflessi a livello contributivo e fiscale totalmente differenti.

L'azienda può ad esempio prevedere:

- **una mensa aziendale interna** con gestione propria o affidata in appalto ad apposita società;
- **una mensa esterna** presso strutture convenzionate.

Una terza opzione comporta il riconoscimento di prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, attraverso:

- i cosiddetti **buoni pasto** o **ticket-restaurant**, attribuiti al dipendente in formato cartaceo o a mezzo applicazione mobile per smartphone;
- somministrazione di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi;
- cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato.

Un'ultima alternativa per l'azienda, da adottare in mancanza del servizio mensa e/o a fronte dell'impossibilità per i dipendenti di sfruttare i buoni pasto (ad esempio per l'assenza di strutture nelle vicinanze del luogo di svolgimento della prestazione), **prevede l'erogazione di un'indennità sostitutiva di mensa** che si concretizza in un'erogazione di denaro effettuata a mezzo cedolino paga.

Proprio con riguardo al tema dei buoni pasto, la **recente ordinanza** della **Corte di cassazione civile** – Sezione lavoro, **datata 27 settembre 2024, numero 25840**, ha sottolineato il **diritto del lavoratore in ferie** a percepire la retribuzione, inclusi tutti gli importi connessi allo svolgimento delle mansioni e correlati allo status personale e professionale del lavoratore, compreso appunto il **ticket mensa**.

La retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie dev'essere pari a quella ordinaria, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'obiettivo è infatti quello di garantire ai dipendenti in ferie un **compenso identico** a quello che avrebbero percepito **se fossero stati regolarmente al lavoro**.

Una diminuzione della retribuzione nel corso delle ferie, al contrario, potrebbe essere infatti idonea, si legge nella sentenza, a "**dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie**".

Qualsiasi incentivo o sollecitazione destinato a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.

Nel rispetto della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha ribadito, nella sentenza in commento, in più occasioni che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali "**comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore**".

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza n. 25940/2024, cliccare QUI.](#)

22. AUTOTRASPORTO MERCI - Con la modifica dell'articolo 116 del Codice della strada dal 3 aprile 2023 è possibile guidare un camion anche con la sola patente B ma solo se green

Con la modifica dell'art. 116 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), è ora possibile guidare un camion di massa non superiore a 4.250 Kg, con la semplice patente B, seppur in presenza di alcune condizioni che illustreremo di seguito.

Ricordiamo che l'art. 116 del Codice della strada (rubricato: "*Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore*") disciplina le diverse tipologie di patenti di guida, specificando altresì, per ciascuna di esse, quali veicoli possono essere condotti.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'utenza, di **favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incentivare l'uso di veicoli alimentati con combustibili alternativi**, al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il **D.L. n. 68 del 16 giugno 2022, convertito dalla L. n. 108 del 5 agosto 2022**, all'articolo 7, comma 1, lett. e), ha modificato la [lett. f\) del comma 3 dell'articolo 116](#), il quale adesso dispone che la **patente B abilita alla guida non solo degli autoveicoli indicati dal n. 1) della norma** (ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli), **ma anche ai veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto delle merci**, purchè:

- 1) abbiano una **massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 4.250 kg**, con l'ulteriore condizione che:
 - a) la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo;
 - b) sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione.
- 2) siano **alimentati con i combustibili alternativi** elencati all'art. 2 della direttiva 96/53/CE, del Consiglio, del 25 luglio 1996, definiti come **combustibili o fonti di energia** che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti;
- 3) **la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni.**

In pratica, con la patente B - conseguita da almeno due anni – sarà possibile guidare veicoli merci non solo fino a 3,5 t, ma anche di tonnellaggio superiore, fino a 4,25 t, a patto che tali veicoli siano alimentati con combustibili alternativi quali GNC, GPL, elettrici e a idrogeno.

Nonostante la modifica sia stata fatta ad agosto del 2022, si è dovuto aspettare un apposito decreto attuativo che contenesse la nuova disciplina tecnica.

Tale decreto è arrivato dopo circa sei mesi e si tratta del [Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2023, che, in sostanza, stabilisce **come si devono modificare i documenti unici di circolazione e proprietà (DUC) e le carte di circolazione per essere in regola con la normativa** dettata dal nuovo articolo 116 del Codice della strada dopo le modifiche apportate dalla L. n. 108/2022, di conversione del D.L. n. 68/2022.

Il decreto disciplina altresì le condizioni di circolazione sul solo territorio nazionale con un veicolo, come definito dall'art. 1, lettera a), ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 3, lettera f), n. 2, del Codice della strada.

23. WHISTLEBLOWING - Aperta la consultazione sulle Linee guida - Invio delle osservazioni entro il prossimo 9 dicembre

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (NAC) con un [comunicato del 7 novembre scorso](#), ha reso noto che è aperta la consultazione pubblica sullo **schema di nuove Linee Guida in materia di whistleblowing** adottato dall'**Autorità Nazionale Anticorruzione**.

Lo scopo è di garantire al riguardo un'applicazione uniforme ed efficace della normativa e supportare i soggetti tenuti a darne attuazione.

Lo schema integra e completa le Linee Guida approvate con la [delibera n. 311 del 12 luglio 2023](#) sulla protezione dei **whistleblower**, con cui l'Autorità ha fornito indicazioni sulla presentazione ad **ANAC** e

sulla relativa gestione delle segnalazioni esterne, come previsto dal decreto legislativo n. 24/2023 che ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni. Le nuove Linee guida sono volte in particolare a **fornire indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni**, che - ha previsto lo stesso decreto legislativo - debbono essere approntati all'interno degli enti del settore pubblico e privato cui si applica la normativa **whistleblowing** per ricevere e gestire le segnalazioni, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La predisposizione del documento posto in consultazione ha tenuto conto dei risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa sul **whistleblowing** che **Anac** ha svolto nel corso del 2023, con la somministrazione di un questionario ai soggetti del settore pubblico e del settore privato chiamati ad attivare i canali interni di segnalazione.

Fino al 9 dicembre 2024, gli *stakeholder* interessati possono fornire i propri contributi attraverso un apposito questionario online, accedendo alla pagina dedicata alla consultazione sul sito istituzionale dell'**ANAC**, dove sono disponibili informazioni di maggiore dettaglio sulla compilazione che si svolge tenendo conto delle diverse sezioni in cui sono articolate le nuove Linee Guida.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione dello Schema di Linee guida in consultazione, cliccare QUI.](#)

24. CILA, SCIA ED EDILIZIA LIBERA - Chiarimenti del TAR Lombardia sulla loro corretta applicazione

Possono essere conseguiti tramite la presentazione della **CILA** gli interventi che non siano riconducibili a quelli realizzabili in edilizia libera, né a quelli che necessitano del Permesso di Costruire o della SCIA.

La **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)** infatti è un **istituto intermedio** tra l'edilizia libera e la SCIA e, a differenza di quest'ultima, **non prevede una fase di controllo sistematico successivo**, sicché l'Amministrazione, nei riguardi della CILA, non può compiere una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell'intervento, ma dispone del **solo potere di verifica dell'impatto delle opere** sul territorio e della conformità delle stesse, e può provvedere all'archiviazione della Comunicazione se dovesse **accertare la realizzazione di abusi edilizi**.

A chiarirlo è il **TAR Lombardia** con la **sentenza del 21 ottobre 2024, n. 2785**, con cui ha rigettato il ricorso contro l'atto di archiviazione della CILA presentato per la sostituzione di un recinto preesistente con una nuova rete metallica con paletti in ferro, che ha comportato la riduzione della carreggiata della relativa strada vicinale; il tutto senza titoli, all'interno di un'area sottoposta a vincoli di tutela, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*).

Spiegano i giudici amministrativi che la CILA - disciplinata dall'art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia - TUE) - rappresenta un istituto intermedio tra il regime dell'edilizia libera (art. 6 del TUE) e gli interventi subordinati a **SCIA** di cui all'art. 22 dello stesso TUE.

La CILA infatti è un **titolo a carattere residuale**, che va a racchiudere tutte quelle opere che non trovano spazio tra gli interventi autorizzabili mediante gli altri titoli edilizi, quali Permesso o SCIA, né tra i lavori realizzabili senza titoli o comunicazioni in edilizia libera.

Può essere quindi riconosciuta come **"attività di edilizia libera certificata"**.

Al pari della SCIA, la Comunicazione di Inizio Lavori è ascrivibile nel *genus* della liberalizzazione delle attività private, ma, al contrario di questa, **non prevede una fase successiva di controlli** in seguito alla presentazione, essendo un atto di natura privatistica, che **non è suscettibile di autonoma impugnazione**.

Nello specifico viene chiarito che: *"l'attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio"*.

Di conseguenza, se con la SCIA il Comune può esercitare un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela, con la CILA invece può far valere un **potere meramente sanzionatorio**, che comunque **non preclude la verifica della conformità** delle opere con le prescrizioni della disciplina urbanistico-edilizia.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del TAR Lombardia n. 2785/2024, cliccare QUI.](#)

25. ECOTASSA AUTO - COME FUNZIONA E QUANDO VA PAGATA

Con l'articolo 1, commi 1042 e seguenti della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), a partire dal mese di marzo, è entrata in vigore l'**ecotassa auto**, nota anche come "**tassa di circolazione ambientale**".

Si tratta di un'imposizione fiscale che si applica ai **veicoli a motore ritenuti inquinanti**: un criterio determinato, in modo univoco, dal livello delle emissioni di gas e sostanze nocive alla salute pubblica da parte dei mezzi di trasporto in circolazione.

Chi acquista, infatti, un'auto con **emissione di CO2 superiore a 160 grammi al km**, deve assolvere l'ecotassa. Minori saranno le emissioni di CO2, minore sarà la tassa da pagare, fino al suo azzeramento nel caso di emissioni minime o pari a zero.

L'obiettivo principale dell'introduzione dell'ecotassa è nato dall'esigenza, da parte dello Stato, di **incentivare l'utilizzo di veicoli con più bassi livelli di emissioni, contribuendo a ridurre l'inquinamento atmosferico**.

Inizialmente, dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chi acquistava, anche tramite leasing, un veicolo di categoria M1 (automezzi destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovo di fabbrica oppure immatricola in Italia un veicolo della stessa categoria già immatricolato in un altro Stato, doveva pagare un'imposta in funzione del numero di grammi di biossido di carbonio emessi eccedenti il limite indicato.

Successivamente, la **tassa è stata prorogata anche per il 2023 e per il 2024**.

Il **pagamento dell'ecotassa auto** va corrisposto una sola volta al momento dell'acquisto della nuova auto o del trasferimento di un'auto dall'estero, entro il giorno dell'immatricolazione del veicolo. Pertanto, non è dovuta per i veicoli già immatricolati e circolanti.

Il pagamento dell'ecotassa riguarda:

- quasi tutti i veicoli a benzina, in particolar modo quelli di grandi dimensioni come SUV e fuoristrada;
- auto di lusso;
- veicoli commerciali;
- auto diesel di grossa cilindrata.

Sono, invece, esonerati dal pagamento delle imposte camper, caravan, auto che trasportano portatori di handicap e carri funebri.

Con la risoluzione n. 31/E del 26 febbraio 2019 era stato istituito il codice tributo "3500" per il versamento spontaneo, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), dell'imposta.

Con la [risoluzione n. 53/E dell' 11 novembre 2024](#), l'Agenzia delle entrate ha provveduto ad istituire invece i **codici tributo da utilizzare** per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), dell'imposta dovuta **a seguito delle attività di controllo e dei relativi interessi e sanzioni**.

Nel dettaglio i codici tributo sono:

- **"A600"** denominato "*ECOTASSA - articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 - Atto di accertamento*"
- **"A601"** denominato "*ECOTASSA - articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 - Atto di accertamento - sanzioni*"
- **"A602"** denominato "*ECOTASSA - articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 - Atto di accertamento - interessi*".

26. 15 APRILE - GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con **circolare del 12 novembre 2024**, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle singole proposte e le relative procedure di presentazione per la concessione del logo "Giornata Nazionale del Made in Italy".

Ricordiamo che la "Giornata nazionale del made in Italy" è stata istituita con il **comma 1 dell'articolo 3 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206** (recante "*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*"), stabilendo che "*La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani*".

Le proposte di eventi e iniziative riferibili alla Giornata Nazionale del Made in Italy 2025

possono essere presentate da:

- a) Singole imprese o associazioni di imprese;
- b) Fondazioni;
- c) Scuole di ogni ordine e grado;
- d) Università;
- e) Enti Locali;
- f) Regioni;
- g) Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, i citati soggetti possono presentare eventi e iniziative ricadenti indicativamente nel periodo che va **dal 21 marzo 2025 al 2 maggio 2025**.

A tal fine, **entro il 21 febbraio 2025** è possibile procedere alla compilazione dell'apposito form disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al seguente link: www.mimit.gov.it/it/giornata-del-made-in-italy

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicate e consultare il testo della circolare 12 novembre 2024, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) Ve.R.A / SIMULAZIONE DURC - Nuove procedure operative di utilizzo

L'INPS, con il **messaggio n. 3662 del 5 novembre 2024**, comunica, nell'ambito della Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, il rilascio della procedura in ambiente internet e in ambiente intranet.

Ricorda l'INPS che con il **messaggio n. 4693 del 28 dicembre 2023** è stato illustrato il progetto "**Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva**", sviluppato nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della *User Experience*, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La progettualità assolve alla finalità di **consentire la gestione anticipata delle situazioni di irregolarità riconducibili al soggetto contribuente**, identificato con il codice fiscale, rilevate in ciascuna delle Gestioni amministrative dall'Istituto e destinate a incidere potenzialmente anche sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema DURC On Line.

Pertanto, la procedura "**Ve.R.A./Simulazione Durc**" è stata realizzata per rendere disponibile al titolare e/o legale rappresentante dell'azienda e al suo intermediario in possesso della specifica profilazione "Delega Master" di nuova

istituzione, la **possibilità di consultare tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.**

A conclusione delle attività informative rivolte agli intermediari e alle Strutture territoriali, con questo nuovo messaggio l'INPS illustra la Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, **disponibile in ambiente internet e in ambiente intranet**, il cui utilizzo favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari che da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3662/2024 e dell'allegato manuale, cliccare QUI.](#)

2) AD APRIRE LE IMPRESE SONO RIMASTI SOLO GLI STRANIERI. O QUASI

Negli ultimi 10 anni le imprese attive guidate da titolari nati all'estero sono aumentate del 29,5 per cento (in valore assoluto pari a +133.734), quelle in cui a capo c'è un italiano, invece, sono scese del 4,7 per cento (-222.241).

Delle **5.097.617 aziende attive presenti in Italia**, ben 586.584 (pari all'11,5 per cento del totale nazionale) sono a conduzione straniera.

A dirlo è l'Ufficio studi della CGIA di Mestre.

Nell'ultimo decennio (2013-2023), nelle 105 province d'Italia monitorate solo 7 hanno visto aumentare in termini assoluti il numero degli imprenditori italiani rispetto a quelli stranieri.

Le realtà geografiche in cui gli stranieri con partita Iva sono cresciuti meno dei colleghi italiani sono tutte ubicate nel Mezzogiorno. Esse sono: Catania, Messina, Cosenza, Siracusa, Nuoro, Vibo Valentia e Palermo.

LINK:

[Per maggiori dettagli, cliccare QUI.](#)

3) BUROCRAZIA DA INCUBO: ALLE PMI COSTA 80 MILIARDI L'ANNO

Nell'offerta dei servizi pubblici digitali, la nostra Pubblica Amministrazione (PA) è tra le peggiori d'Europa; conseguentemente i tempi medi per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni sono tra i più elevati.

Nel ranking mondiale per la digitalizzazione dei servizi pubblici, l'Italia è al 37° posto; a livello UE, invece, siamo al 23°.

Insomma, carte, timbri, moduli da compilare e attese agli sportelli sono vissuti da tanti imprenditori come dei veri e propri incubi.

Per tanti cittadini, invece, quando ci si deve interfacciare con la macchina pubblica spesso si scivola in un profondo stato di angoscia.

Non solo, con un miglioramento della qualità dei servizi pubblici che avanza a passo di lumaca, la cattiva abitudine della nostra PA di richiedere, in particolare alle imprese, dati e documenti che le amministrazioni già possiedono è diventata una prassi consolidata.

A segnalarlo è l'Ufficio studi della CGIA di Mestre.

Questi disservizi, purtroppo, **hanno una ricaduta economica spaventosamente elevata.**

Elaborando alcuni dati pubblicati dall'OCSE, per le nostre PMI il costo annuo ascrivibile all'espletamento delle procedure amministrative è di **80 miliardi di euro.**

Praticamente una tassa nascosta da far tremare i polsi.

La complessità nell'adempiere alle procedure imposte dalla nostra PA è un problema che in Italia è **sentito da ben 73 imprenditori su 100.**

Tra i 20 paesi dell'Area dell'Euro solo in Slovacchia (78), in Grecia (80) e in Francia (84) la percentuale degli intervistati che ha denunciato questo problema è superiore al tasso riferito al nostro Paese.

La media dell'Eurozona è pari a 57.

LINK:

[Per maggiori dettagli, cliccare QUI.](#)

4) ANCI - Gli emendamenti alla legge di bilancio 2025 inviati a Camera e Senato

L'Associazione dei Comuni italiani (ANCI) ha inviato, alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, un documento dal titolo "PROPOSTE DI EMENDAMENTI - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 - AC 2112-bis".

Gli emendamenti sono stati predisposti secondo le priorità indicate nell'ultima riunione del Direttivo Anci dello scorso 30 ottobre.

LINK:

[Per accedere al documento, cliccare QUI.](#)

5) ANCI - ASSEMBLEA ANNUALE DAL 20 AL 22 NOVEMBRE A TORINO

"Facciamo l'Italia, giorno per giorno".

E' questo il titolo della 41ª Assemblea annuale dell'AnCI che quest'anno si svolgerà al Lingotto di Torino dal 20 al 22 novembre prossimi.

L'assemblea annuale si aprirà il 20 novembre con la XX assemblea congressuale, chiamata ad eleggere il nuovo presidente dell'ANCI.

Nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori aggiornamenti sull'evento.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il programma dell'evento, cliccare QUI.](#)

6) ISTAT - Benessere e disuguaglianza in Italia

Il 4 novembre scorso, in occasione della settima edizione del Forum on Well-Being, organizzato da OCSE a Roma in collaborazione con ISTAT e Ministero dell'economia e delle finanze, è stata diffusa una pubblicazione in italiano e inglese - dal titolo "**Benessere e disuguaglianza in Italia**" - che, partendo dal progetto sul **benessere equo e sostenibile** (BES), offre uno sguardo sulle **disuguaglianze tra uomini e donne, tra generazioni, tra territori e tra gruppi di popolazione con diverso titolo di studio**, con un approccio che tiene conto anche della combinazione di più caratteristiche, per individuare i gruppi maggiormente svantaggiati in termini di benessere nei vari ambiti della vita.

LINK:

[Per navigare la pubblicazione, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 2 al 12 novembre 2024)**

1) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 12 giugno 2024:

Decreto recante indicazioni per l'attuazione della misura M2C1 - Investimento 3.4 - Fondo rotativo contratti di filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 21 ottobre 2024: Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2025. (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 28 ottobre 2024: Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Legge 28 ottobre 2024, n. 162: Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

5) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 22 ottobre 2024: Modifica all'articolo 5-bis del decreto 4 agosto 2017, concernente la riapertura della funzionalità per l'esercizio della facoltà di opposizione all'alimentazione automatica del Fascicolo sanitario elettronico con i dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 262 dell' 8 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Agenzia delle entrate - Provvedimento 31 ottobre 2024: Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ai soggetti affidatari, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli atti relativi alla riscossione delle entrate locali. (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, clicca qui.](#)

7) Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (Gazzetta Ufficiale n. 264 dell' 11 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 18 settembre 2024: Modalità di attuazione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 264 dell' 11 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 30 ottobre 2024: Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. del contributo dovuto per l'anno 2024 dai periti assicurativi. (Gazzetta Ufficiale n. 264 dell' 11 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

10) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 4 novembre 2024: Approvazione e aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia. (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)